



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E QUALITA' DELLE ATTIVITA' SANITARIE

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 62 DI DATA 23 Aprile 2010

O G G E T T O:

A.P.S.P. Casa Laner sita in Folgaria: autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e/o socio-sanitaria per la funzione di R.S.A. e per la funzione ambulatoriale di attività di recupero e rieducazione funzionale per utenti esterni ex art. 5 D.P.G.P. 27 novembre 2000, n. 30-48/Leg e ss.mm.

IL DIRIGENTE

Premesso che la struttura sanitaria e/o socio-sanitaria denominata “A.P.S.P. Casa Laner” sita in Folgaria, via Giovanni XXIII n.1-, legale rappresentante pro-tempore Mario Tita, risulta:

- accreditata provvisoriamente, con deliberazione della Giunta provinciale n. 1397 di data 21 giugno 2002, per n. 66 posti letto di R.S.A.;
- autorizzata, con determinazione dirigenziale n. 90 di data 9 ottobre 2007, ex art. 4 D.P.G.P. 27 novembre 2000, n. 30-48/Leg. e ss.mm, alla modificazione della struttura mediante l’attivazione della funzione ambulatoriale di attività di recupero e riabilitazione funzionale in favore di utenti esterni.

Visto che:

- con domanda pervenuta in data 24 dicembre 2003, la sig.ra Rella Silvana, legale rappresentante pro-tempore della Struttura in oggetto, aveva chiesto l’autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria e/o socio-sanitaria - ai sensi dell’art. 5 del D.P.G.P. 27 novembre 2000, n. 30-48/Leg. e ss.mm. - per 30 posti letto per ospiti non autosufficienti, integrata con successiva istanza pervenuta in data 24 novembre 2006 per ulteriori 36 posti per ospiti non autosufficienti e relativi allegati;
- il Nucleo di valutazione, a seguito del sopralluogo di data 22 maggio 2007, per la verifica del possesso dei requisiti minimi di cui alle liste di controllo, allegata alla domanda, n. 1, n. 2 e n. 5.4, ha ritenuto che il rilascio dell’autorizzazione richiesta fosse subordinato al superamento delle non conformità rilevate e dettagliate nel verbale redatto;
- con propria determinazione n. 9 di data 21 gennaio 2008, a seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 2984 di data 21 dicembre 2007 con cui è stata disposta la trasformazione delle I.P.A.B. che gestiscono R.S.A. in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, si è proceduto alla voltura della denominazione degli Enti gestori delle R.S.A. nelle autorizzazioni sanitarie e negli accreditamenti provvisori, tra cui risulta nell’allegato 1) parte integrante anche la Casa di Riposo “Erminia Laner” ora denominata “A.P.S.P. Casa Laner”;
- con successiva istanza, pervenuta in data 9 aprile 2009 la Struttura, a mezzo del suo legale rappresentante pro-tempore sig. Mario Tita, ha presentato infine domanda di autorizzazione all’esercizio, ex art. 5 D.P.G.P. 27 novembre 2000, n. 30-48/Leg. e ss.mm per attività ambulatoriale di recupero e rieducazione funzionale a favore di pazienti esterni;
- a seguito della presentazione della documentazione mancante e di ulteriore sopralluogo, volto a verificare il superamento delle non conformità precedentemente rilevate e la sussistenza dei requisiti di autorizzazione all’esercizio di attività ambulatoriale di recupero e rieducazione funzionale a favore di pazienti esterni, di cui alla domanda pervenuta in data 9 aprile 2009, il nucleo di valutazione, con verbale di data 26 marzo 2010 ha così verbalizzato *“La verifica ha evidenziato il superamento delle non conformità rilevate nel corso della verifica del 22/05/2007, il rispetto di tutti i criteri per la lista n. 2, e la conferma del possesso dei requisiti minimi generali e organizzativi della lista n. 1, dei requisiti specifici della lista 5.4 per le RSA e il possesso dei requisiti specifici per l’attività di recupero e rieducazione funzionale di cui alla lista 3.4;*

si ritiene possa ora essere rilasciata l’autorizzazione complessiva e definitiva alla

medesima Struttura per l'esercizio di attività sanitaria e/o socio-sanitaria per 66 posti per ospiti non autosufficienti e per l'attività ambulatoriale di recupero e rieducazione funzionale a favore di pazienti esterni.

Tutto ciò premesso,

- viste le LL.PP. 1 aprile 1993, n. 10, 28 maggio 1998, n. 6, nonché l'art. 43 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3 come modificato dall'art. 10 della L.P. 22 dicembre 2004, n. 13;
- visto il D.P.G.P. 27 novembre 2000, n. 30-48/Leg. e ss.mm.;
- viste le deliberazioni della Giunta provinciale:
 - n. 3403 del 30 dicembre 2002, n. 986 di data 28 aprile 2003 e ss.mm.,
 - n. 2891 di data 27 novembre 2009 recante "Direttive per l'assistenza sanitaria ed assistenziale a rilievo sanitario nelle Residenze Sanitarie e Assistenziali pubbliche e private a sede territoriale ed ospedaliera del S.S.P. per l'anno 2010 e relativo finanziamento che dettano le direttive annuali per l'assistenza agli ospiti non autosufficienti in R.S.A.;
- visti gli artt. 2 e 3 della L.P. 3 aprile 1997, n. 7 e il D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg e ss.mm., recante "Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti";

d e t e r m i n a

- di autorizzare, ex art. 5-. D.P.G.P. 27 novembre 2000, n. 30-48/Leg. e ss.mm., l'esercizio di attività sanitaria e/o socio-sanitaria presso l'A.P.S.P. Casa Laner, sita in Folgaria, via Giovanni XXIII n.1, legale rappresentante pro-tempore sig Mario Tita, (p.ed. 3284) rispettivamente:
 - per complessivi n. 66 posti letto di R.S.A. per ospiti non autosufficienti;
 - per la funzione ambulatoriale di recupero e rieducazione funzionale in favore di utenti esterni;
- di dare atto che la presente autorizzazione è soggetta a conferma, previa verifica della permanenza dei requisiti minimi, con periodicità almeno quinquennale ed ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità ai sensi dell'art. 8, comma 3 del D.P.G.P. 27 novembre 2000, n. 30-48/Leg..

IR

IL DIRIGENTE
Luciano Pontalti